



Provincia di Vercelli

AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

VERBALE DI CONFRONTO

ANNO 2023

A seguito :

- ⇒ della stipulazione, in data 22-02-2006, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- ⇒ della stipulazione in data 14-05-2007 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il biennio economico 2004-2005;
- ⇒ della stipulazione, in data 22-02-2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007;
- ⇒ della stipulazione, in data 03-08-2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il biennio economico 2008-2009;
- ⇒ sottoscrizione - in data 09-04-2014 - dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio normativo 2013-2015 e per l'utilizzazione delle risorse per l'anno 2013 del personale Dirigente della Provincia di Vercelli;
- ⇒ della sottoscrizione , in data 17-12-2020, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018;
- ⇒ **dell'autorizzazione definitiva alla sottoscrizione rilasciata con Decreto Presidenziale n. 128 del 21-12-2023;**

il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre dell'anno 2023 (duemilaventitre),

- **la delegazione trattante di Parte Pubblica, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 79 in data 02-12-2022, composta dai signori :**

PAVIA Fausto	Presidente Segretario Generale	
VANTAGGIATO Piero Gaetano	Dirigente	
ACERBO Marco	Dirigente	

Dirigenti della Provincia di Vercelli

- **la delegazione sindacale territoriale collegata in videoconferenza e composta dai Sigg.:**

	PASTRONE Giancarlo		

Rappresentanti, rispettivamente, delle Organizzazioni Sindacali Territoriali: UIL/FPL - DIREL

tenuto conto delle disposizioni di cui :

- all'articolo 40, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che al comma 3 stabilisce: *"La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica"*.
- all'intesa per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 - "ai comparti contrattuali del settore pubblico" firmata il 30 aprile 2009 che, tra l'altro, :
 - conferma la presenza di due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale o territoriale);
 - dispone la durata triennale del livello di contrattazione aziendale, tanto per la parte economica che per quella normativa.
- all'articolo 40 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i., avente ad oggetto : Contratti collettivi nazionali e integrativi, che al comma 3-bis. prevede : *" Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione./...;*
- all'articolo 40-bis del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.m.i. (Controlli in materia di contrattazione integrativa) che prevede : *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*;
- all'articolo 48 comma 4 del D.l.vo n. 165/2001 e s.m.i. (Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica) che prevede : *4. ... Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura."*;
- all'art. 1 - comma 96 - lettera "a" della Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.;
- all'art. 12 - commi 1 e 5 - della Legge regionale Piemonte 29 ottobre 2015, n. 23. - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) - che, rispettivamente, prevedono : *" 1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima." - " 5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza."*;
- alla Legge Regionale Piemonte n. 16 del 31-10-2017 che all'art. 116 dispone : *"Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2015, le parole " con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima."; per cui l'attuale tenore letterale del novellato art. 12 - comma 1 è il seguente : "Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall' articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014 ."*;

dato atto che :

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 31-05-2016 esecutiva a' sensi di legge, è stato determinato per l'anno 2016 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.26 del C.C.N.L. 23.12.1999 per l'Area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali;
- la medesima deliberazione prevedeva altresì : *" in caso di eventuali e successive interpretazioni - in ordine alla quantificazione delle riduzioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Legge n. 56/2014 e alla Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 - si provvederà ad una nuova determinazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa della Dirigenza"*;

- la Regione Piemonte con nota in data 24-10-2016 relativa a : “ *prima quantificazione delle risorse decentrate e prima costituzione degli specifici fondi accessori per l'anno 2016 per il personale delle categorie e per i dirigenti della Provincia di Vercelli trasferiti nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2015* ” ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della disposizione di cui al comma 5 della predetta legge Regionale;
- la Regione Piemonte nota in data 21-11-2017, avente ad oggetto : “ *Richiesta aggiornamento definitivo quantificazione risorse per il trattamento accessorio del personale trasferito nel ruolo separato regionale ai sensi della L.R. n. 23/2015 – la Regione comunicava che : “ Si coglie l’occasione della presente nota per evidenziare che il quadro normativo di riferimento è recentemente voluto, infatti con l’art. 116 della Lr 16/2017 si è provveduto alla soppressione di una parte dell’art. 12 c 1 della Lr 23/2015, che poteva forse dare adito ad interpretazioni non allineate con la norma nazionale. Ciò premesso, tenuto conto delle segnalazioni pervenute in sede di contrattazione decentrata da parte sindacale nelle sedute di fine 2016 [...], si richiede di procedere ad una verifica ed eventuale revisione definitiva della quantificazione delle risorse di cui oggetto sia per il personale delle categorie che per quello dirigenziale “;*
- in ordine alla riduzione da apportare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti sono state richieste delucidazioni applicative sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. n. 2172 del 25-01-2017 e nota prot. n. 2900 del 02-02-2018) , sia alla Ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 31462 del 24-11-2017) , sia, infine, all’ARAN con (prot. n. 31460 del 24-11-2017);
- che a seguito della deliberazione della G.P. n. 50/2016 e con successiva **Determinazione Dirigenziale** sono state quantificate le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L. 23.12.1999, **per l’anno 2016;**
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1866 in data 29-12-2017 e Decreto Presidenziale n. 86 in data 27-12-2017 sono state quantificate le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art.26 del C.C.N.L. 23.12.1999, **per l’anno 2017;**
- con **determinazione dirigenziale n. 922 del 10-12-2018** con la quale si è stabilito : “ *1. di approvare la costituzione della parte fissa (o stabile) del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell’Ente **anno 2018** - secondo lo schema di cui all’allegato “A” - per un importo complessivo di € **168.997,72** – comprensivo delle decurtazioni di cui all’art. 12 – comma 5 – della L.R. Piemonte n. 23/2015 e s.m.i.;*
2. di prendere atto che l’importo risultante dalla costituzione della parte fissa del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2018 impegnati ai sensi del comma 2) lettera a) dell’art.183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014.
3. Di dare atto che la costituzione del fondo è contenuta entro i limiti di valore del fondo 2016, costituito con gli atti richiamati in premessa.”;
- con determinazione dirigenziale **n. 720 del 25/10/2019** con la quale sono state quantificate, **per l’anno 2019**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 845 dell’1-12-2020** con la quale sono state quantificate, **per l’anno 2020**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 886 del 03-12-2021** sono state quantificate, **per l’anno 2021**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 1094 del 21-12-2022** sono state quantificate, **per l’anno 2022**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 1069 del 03-11-2023** sono state quantificate, **per l’anno 2023**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;

richiamati :

- l'art. 45 - comma 4 - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018 - sottoscritto in data 17-12-2020 - che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- **l'art. 45 - comma 4 - di detto Contratto che prevede che negli Enti con meno di tre dirigenti, le materie indicate nel comma 1 del medesimo articolo 45 , siano oggetto di "confronto" ai sensi dell'art. 44;**
- l'art. 44 - comma 1 - lettera g) - di detto Contratto che prevede : *"Sono oggetto di confronto: a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità; b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti; c) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;f) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico; g) **le materie oggetto di contrattazione nella specifica ipotesi dell'art. 45 comma 4.] ...];***
- le materie di cui all'art. 45 - comma 1 - del predetto CCNL : *a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57; b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30; c) la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32; e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato; f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa; g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo; h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014; i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 61 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale.*

dato atto che :

il presente verbale di confronto si inserisce - oltre che nel contesto normativo dianzi indicato - in quello di seguito sinteticamente indicato : (art. 5 - del CCNL 17-12-2020) : 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. **Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.** 3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt.44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL.

tenuto conto delle disposizioni di cui :

- al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato al D.Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione Giunta Provinciale n. 813 del 13-03-2008 e s.m.i;
- al Sistema di valutazione della Performance adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012;

dato atto che :

con decreto n° 15 del 20-09-2022 il Presidente della Provincia ha stabilito : “1) per le motivazioni espresse in narrativa, di conferire alla Sig.ra Veronica arch. PLATINETTI - dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione – con profilo professionale di Istruttore direttivo area tecnica in cat. D – posizione economica D4 - l’incarico di Dirigente dell’Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – Trasporti, con inquadramento di diritto pubblico in dotazione organica, da assumersi con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. art. 110, comma 1, del TUEL; 2) di dare atto che l’incarico avrà decorrenza dalla data di stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro e avrà durata pari al mandato elettivo del Presidente della Provincia, con la retribuzione prevista dall’avviso di selezione; 3) di partecipare il presente provvedimento alla Sig.ra Veronica arch. PLATINETTI; 4) di demandare all’Area Segreteria e Affari Generali – Personale e Organizzazione - Finanze e Bilancio – Socio Economico – Ambiente e Turismo tutti i successivi e conseguenti adempimenti, compreso l’adozione del relativo atto d’impegno; 5) di dare atto, inoltre, che il Segretario Generale provvederà, ai sensi dell’art. 71 – comma 12 - del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla stipulazione di idoneo contratto individuale di lavoro; 6) di pubblicare il presente provvedimento nel sito web, sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Organi di indirizzo politico ” e nella sezione “Aree Tematiche – Bandi e Concorsi – Avvisi e Bandi”, giusti artt. 13, 19 e 23 del D.Lgs. nr. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.; 7) di dare comunicazione del presente incarico ai Dirigenti dell’Ente, alle OO.SS. territoriali e alla RSU.”;

visto :

il parere Aran AII40 in data 27-11-2011 che recita : “ [...] le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall’ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio; conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell’ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine. [...]”;

richiamato :

▪ il decreto n° 5 del 17-01-2022 il Presidente della Provincia ha stabilito: “1) di riarticolare per le motivazioni di cui in premessa, gli incarichi dirigenziali di cui sopra , per la durata di un triennio, a decorrere dal 17-01-2022, nel seguente modo :

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE - TURISMO	Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA STRADALE - EDILIZIA - SUA – CONTRATTI	Ing. Marco ACERBO
TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA - TRASPORTI	-----

2) di assegnare – fino alla provvista di idoneo personale Dirigenziale – le funzioni relative all’Area TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA – TRASPORTI – ai Dirigenti sopraddetti nel seguente modo :

TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA -	Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO
TRASPORTI	Ing. Marco ACERBO

▪ l’art. 58 (Incarichi ad interim) del CCNL 17-12-2020 che prevede : “1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico. 2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1 lett. c).

sottoscrivono

il seguente verbale di confronto **per l’utilizzazione delle risorse per l’anno 2023 del personale Dirigente della Provincia di Vercelli**, riconoscendo la piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Articolo 1
Definizione del fondo per l'anno 2023
(art. 4 lett. "g" del CCNL 23-12-1999)

Anno 2023

1. Il fondo è stato determinato - ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999 - dell'art. 23 del CCNL 22/2/2006 - degli articoli 4 e 5 del CCNL 14-05-2007 - dell'art. 16 del CCNL 22-02-2010 e dell'art. 5 del CCNL 03-08-2010 - con provvedimento dirigenziale n. 1069 del 03-11-2023 secondo i valori di cui all'allegato "A" così riepilogati :

					2022
RISORSE FACOLTATIVE			Art. 26 - comma 5 - CCNL 23-12-1999		0
			Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.		
			RIDUZIONE STABILE POSTI DIRIGENZUALI		
	€ 77.967,76		6,00%		
RISORSE OBBLIGATORIE	€ 247.155,45	- € 74.743,90	Diminuzione dotazione dirigenziale Legge Regionale n. 23/2015		€ 172.411,55
RIDUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000					-€ 35.987,80
TOTALE FONDO					€ 136.423,75

Articolo 2.
Utilizzazione del fondo

Retribuzione di Posizione 2023

1. Il fondo di cui al precedente articolo 1 – comma 2 - in stretta osservanza alla disposizione di cui all'articolo 57– comma 3 – del CCNL 17-12-2020 - viene destinato al finanziamento della retribuzione di posizione, in funzione del richiamato parere ARAN AII 40 del 27-11-2011 - in funzione dei valori di cui a seguire :

SEGRETERIA - PERSONALE - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE	incarico a tempo indeterminato		€ 45.512,35
TERRITORIO	Affidamento incarico a Dirigente ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 A FAR TEMPO DAL 01-10-2022	A carico bilancio	
LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA - TERRITORIO	Nuovo incarico a tempo indeterminato		€ 36.397,27
TOTALE			€ 81.909,62

2. Le risorse di cui al precedente punto sono state destinate al finanziamento della retribuzione di posizione di tutte le diverse posizioni dirigenziali - previste e coperte - nel modello organizzativo dell'ente, escluse quelle a tempo determinato di cui all'art. 110 - comma 1 - del D.lgs, n. 267/2000.

3. Esse comprendono anche i valori connessi all'esercizio delle funzioni di Vice Segretario Generale.

4. Tale destinazione (Allegato 2) è stata definita sia in stretta correlazione alle risultanze della " graduazione " delle singole posizioni dirigenziali derivante dall'applicazione del sistema di misurazione e di valutazione dei ruoli e posizioni dirigenziali adottato dall'Ente con deliberazione n. 50 del 08-05-2014.

5. Il valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale, fissato dall'ente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla vigente contrattazione collettiva, ha avuto carattere squisitamente oggettivo, essendo legato esclusivamente alla valutazione dei contenuti della funzione dirigenziale; nessun rilievo, invece, assumono a tal fine i profili soggettivi (professionalità, esperienze e competenze) del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione dirigenziale; a seguito della avvenuta graduazione, pertanto, il valore di ciascuna posizione dirigenziale, proprio perché ancorato ai contenuti della stessa, non può che essere unico, preciso e fisso;

6. La retribuzione di posizione del dirigente rappresenta, quindi, una specifica voce retributiva che si collega alla complessità organizzativa ed all'insieme delle responsabilità gestionali, interne ed esterne, che caratterizzano ogni funzione dirigenziale prevista dall'ordinamento dell'ente e, pertanto, i valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali, sulla base della vigente disciplina contrattuale dell'istituto ed in coerenza con la natura dello stesso, possono essere modificati, in minus o in maius, solo a seguito di una nuova valutazione formale ed espressa dei contenuti delle stesse funzioni .

7. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento Provinciale, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore corrispondente 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.

Retribuzione di Risultato 2023

7. Il fondo di cui al precedente articolo 1 - in stretta osservanza alla disposizione di cui all'articolo 57 - comma 3 - del CCNL 17-12-2020 (*Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.*) per la parte che residua (€ 54.514,13) dopo l'utilizzazione relativa alla retribuzione di posizione (€ 81.909,62) - viene destinato alla retribuzione di risultato dei Dirigenti in servizio **durante l'anno 2023** come segue :

- € 10.000,00 corrispondenti alla retribuzione di risultato del Dirigente a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 in modo proporzionale alla decorrenza della sua nomina (dal 01-10-2022) in funzione dei valori individuati nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato in essere.

8. Il fondo di cui al presente punto viene così destinato :

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023			
Fondo Retribuzione di Risultato	€ 44.514,13		
DI CUI			
incarichi A TEMPO DETERMINATO	€ 10.000,00	Affidamento incarico a Dirigente ex art. 110 del D.Lgs. N. 267/2000 A FAR TEMPO DAL 01-10-2022	
TOTALE GENERALE	€ 54.514,13		

e rappresenta il 39,96% del Fondo complessivamente destinabile.

11. La retribuzione di risultato sarà attribuita, in stretta correlazione al punteggio valutativo ottenuto in applicazione del " Sistema " - adottato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012.

12. Eventuali minori erogazioni di somme, rispetto a quelle destinate alla retribuzione di risultato, derivanti dalla valutazione della " performance " individuale, rappresenteranno un'economia di bilancio.

Articolo 3
Procedure di conciliazione

1. Ogni qualvolta emerga una controversia sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato la parte interessata invia all'altra parte una comunicazione formale. Questa deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi applicativi e interpretativi di rilevanza generale.

2. Le parti che hanno sottoscritto il contratto decentrato si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato delle clausole controverse, nei loro effetti giuridici e economici, sin dall'inizio della vigenza del contratto.

3. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto decentrato hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso.

Art. 4
Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, sulla base delle norme del D.Lgs. 165/2001, si fa rinvio alle norme Contrattuali, per le parti non disapplicate, alle norme suppletive del Libro V del codice civile, alla L. n. 300/70 e alle altre leggi che dettano norme per i rapporti di lavoro nell'impresa.

Vercelli, addì 28 - 12 - 2023

la delegazione trattante di Parte Pubblica :

PAVIA Fausto	Presidente Segretario Generale	
VANTAGGIATO Piero Gaetano	Dirigente	
ACERBO Marco	Dirigente	

Dirigenti della Provincia di Vercelli

▪ **la delegazione sindacale territoriale composta dai Sigg.:**

	PASTRONE Giancarlo		

Rappresentanti, rispettivamente, delle Organizzazioni Sindacali Territoriali: UIL/FPL. - DIREL